

DETPRES DEL 30 GENNAIO 2019 N. 43

Nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare. Anno 2019.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 39, comma 2, 40 e 42;

visto l'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 dicembre 1981, 21 giugno 1988 e 14 maggio 1998;

visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1° febbraio 2001 "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione";

visto l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

visto, in particolare il quinto periodo del citato comma 128 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo cui “La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”;

considerato che, secondo quanto stabilito al quarto periodo del già citato comma 128 della predetta legge 147 del 2013 all'Istituto è riconosciuto “da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a [.....] 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni”;

considerato che il predetto trasferimento è confermato strutturale nella misura di 700 milioni di euro annui e pertanto garantito dall'entrata in vigore dei nuovi tassi per gli anni futuri;

vista la propria determinazione del 2 ottobre 2018, n. 385 con la quale sono state approvate, con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove Tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché le relative Modalità di applicazione;

visto l'art. 1, commi 1121 e 1122 della legge 29 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione dei premi Inail, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.147, assicurando le relative coperture finanziarie;

rilevato che occorre provvedere alla rideterminazione delle misure dei premi speciali pro-capite annui per i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti del titolare;

viste la relazione del Direttore Generale in data 30 gennaio 2019 nonché le relazioni tecniche della Consulenza statistico attuariale e della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell'Istituto ivi allegate,

DETERMINA

di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2019, la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, come da tabelle nn.1, 2 e 3 (all.1) e le relative Modalità di applicazione (all.2) che formano parte integrante della presente determinazione.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per l'emanazione del decreto di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

f.to prof. Massimo De Felice